

Allegato "A" al repertorio n.22619/13011

"Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli ETS"

STATUTO

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE - SEDE - DELEGAZIONI ED UFFICI

E' costituita una fondazione denominata

"Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli ETS".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, quali disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (nel prosieguo Codice del Terzo settore o CTS) e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile, dal codice del Terzo settore e dalle leggi collegate.

L'Ente, che ha ottenuto la personalità giuridica con decreto del Presidente della Regione Lombardia n.882 in data 25 gennaio 2018, è stato iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della medesima regione al n.2911, la cui efficacia sarà sospesa per effetto dell'iscrizione nel RUNTS e fintanto quest'ultima verrà mantenuta.

La Fondazione ha sede a Somma Lombardo, attualmente in piazza Scipione n.3.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà anche istituire altrove delegazioni ed uffici.

ARTICOLO 2) SCOPO E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale.

In conformità alla volontà dei fondatori, scopo della Fondazione è favorire la riabilitazione, cura, integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale dei portatori di disabilità neuromotorie, psicomotorie o psichiche.

In particolare la Fondazione, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), h), i), k), p) e q) dell'art.5 del decreto legislativo n. 117/2017, si propone i seguenti scopi:

a) la promozione di iniziative del più alto interesse sociale quali l'assistenza, la cura e la ricerca rivolte alle persone in condizioni di disabilità neuromotorie, psicomotorie e psichiche, soprattutto delle disabilità più gravi con particolare riguardo all'età evolutiva;

b) la promozione dello studio e dell'attuazione delle metodiche dirette a recuperare i portatori di disabilità, stimolare ed organizzare la ricerca scientifica in materia, promuovere la formazione di operatori propri che all'interno della Fondazione svolgano attività di assistenza sanitaria e sociologica;

c) la diffusione dei principi e dei risultati di tutte le attività svolte nell'interesse dei portatori di disabilità attraverso canali scientifici di informazione avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa;

d) lo svolgimento di corsi individuali e collettivi di riabi-

	litazione per portatori di disabilità;	
	e) lo sviluppo teorico e pratico della psicomotricità in modo	
	da garantire, anche nei confronti dei fruitori, ogni forma di	
	corretto sviluppo, di obbiettivo confronto e di reale verifica	
	del metodo di studio, ricerca e pratica in materia di psicomotricità.	
	La Fondazione potrà inoltre svolgere, in collaborazione con	
	specialisti, attività diagnostiche e terapeutiche e si farà	
	carico di indire riunioni periodiche con i genitori e parenti	
	di portatori di disabilità e con tutte le strutture pubbliche	
	socio-sanitarie, promuovendo corsi di aggiornamento e formazione per operatori dell'associazione.	
	A tale scopo, senza che ciò ne comporti un vincolo di destinazione d'uso, la Fondazione utilizzerà gli immobili o parte di essi di cui avrà, a vario titolo, la disponibilità, ad Housing Sociale Temporaneo e ad alloggio per le autonomie.	
	L'attività di ricerca comprende la diagnosi precoce (screenings ed esami neuropsichiatrici globali), l'impostazione riabilitativa diagnostica e prognostica precisa, la messa a punto di terapie polivalenti di tipo neuromotorio e psicomotorio, lo studio della patologia e terapia del linguaggio, la revisione critica dei tests e delle tecniche psicomotorie, la scienza del movimento nei tre aspetti cinesiologico, neurofisiologico e psicologico, l'indagine dei rapporti bambini-genitori-scuola-società e la valutazione di tutti i parametri che in-	

fluenzano il recupero, la ricerca e la diffusione di nuove tecniche e della polivalenza terapeutica in funzione della valutazione globale del disabile e del suo ambiente.

ARTICOLO 3) ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti fissati dal precedente e da questo articolo del presente statuto, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusioni di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- promuovere intese con le istituzioni scolastiche di ogni or-

	dine e grado nonché con gli enti, statali e non, preposti alla	
	pubblica istruzione per sensibilizzare l'opinione pubblica su-	
	gli scopi della Fondazione;	
	- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educa-	
	tivi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed	
	attività;	
	- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di	
	attività;	
	- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istitu-	
	zioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di	
	fini simili e quelli della Fondazione o tali da facilitare	
	alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;	
	- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al per-	
	seguimento dei fini statutarî ivi compresa l'organizzazione di	
	viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione cultu-	
	rale, l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli, la di-	
	stribuzione di libri, dispense, scritti vari per le persone	
	portatrici di handicap e per le persone con disabilità;	
	- costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in	
	via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perse-	
	guimento degli scopi istituzionali, di società di capitali,	
	nonché partecipare a società del medesimo tipo, al solo scopo	
	statico-conservativo del patrimonio;	
	- collaborare con gli organi governativi e amministrativi del-	
	lo Stato, presso Stati esteri, presso Enti pubblici e privati,	

italiani ed esteri, presso Organizzazioni internazionali, ai fini istituzionali;

- promuovere studi, dibattiti, convegni, seminari, corsi di formazione specifica per propri operatori su temi di carattere anche interdisciplinare in materia di psicomotricità;

- curare la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo derivante dall'attività istituzionale della Fondazione;

- promuovere l'organizzazione di mostre e manifestazioni sui problemi dell'educazione e della terapia psicomotoria con riferimento allo scopo della Fondazione;

- promuovere, mantenere e coordinare i contatti e i programmi comuni con altri organismi, istituti, enti con scopi analoghi o complementari ai fini della Fondazione;

- promuovere le attività e le finalità della Fondazione, per il tramite di eventi, iniziative e pubblicazioni finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi relativi alle disabilità neuromotorie, psicomotorie o psichiche;

- assicurare un collegamento continuo ed effettivo fra tutti gli educatori e i terapeuti operanti per la Fondazione nel campo della riabilitazione ed in particolare nel campo della psicomotricità.

ARTICOLO 4) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle attribuzioni iniziali dei fondatori (fondo di dotazione) formatosi al momento della costituzione;

- dalle ulteriori attribuzioni patrimoniali (denaro, beni mobili o immobili o altre utilità) ad opera dei fondatori, dei partecipanti o di terzi, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, purché l'accettazione di tali attribuzioni sia espressamente e preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;

- da contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni, purché l'accettazione di tali contributi sia espressamente e preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;

- dai beni mobili o immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima e dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali svolte.

ARTICOLO 5) DESTINAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE; TUTELA DEL PATRIMONIO

Il patrimonio, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

E' espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione e/o del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione opera con la perizia, prudenza

	e diligenza necessarie a salvaguardare il patrimonio	
	dell'ente, vigilando sui decrementi. Qualora il patrimonio	
	della Fondazione risultasse diminuito di oltre un terzo ri-	
	spetto all'importo minimo previsto dalla legge, in conseguenza	
	di perdite, il Consiglio di amministrazione deve, senza indu-	
	gio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo o as-	
	sumere le deliberazioni previste in alternativa dalla legge.	
	ARTICOLO 6) RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI	
	La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine	
	di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche	
	attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e con-	
	tributi di natura non corrispettiva.	
	L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione	
	di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse	
	proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel ri-	
	spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità	
	all'art.7 CTS.	
	ARTICOLO 7) ESERCIZIO FINANZIARIO	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina	
	il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.	
	Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione appro-	
	va il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo	
	ed entro il 30 aprile il bilancio consultivo	

dell'esercizio decorso, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 CTS.

Nei casi di legge, entro lo stesso termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse; essa non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato.

ARTICOLO 8) MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti istituzionali e Partecipanti.

8.2. Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e che ivi hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

La qualifica di Fondatore può essere trasferita *mortis causa* in capo agli eredi, legittimi o designati per testamento, di ciascun Fondatore, i quali succederanno allo stesso nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Sta-

tuto; e così in perpetuo.

Il trasferimento della qualifica di fondatore può aver luogo a favore di un solo erede: in assenza di disposizione testamentaria, la qualifica si trasmette esclusivamente al coniuge o ai discendenti in linea retta del fondatore deceduto; la designazione del nuovo Fondatore, in caso di successione legittima, fatta tra i discendenti ed il coniuge in accordo tra loro, deve essere comunicata alla fondazione entro un anno dall'apertura della successione.

8.3. Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire al patrimonio ed alla gestione della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

8.4. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possi-

	bile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.	
	8.5. La qualifica di Partecipanti Istituzionali o Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.	
	I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e purché vi sia il voto favorevole di tutti i Fondatori. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.	
	8.6. Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati aventi residenza o sede all'estero.	
	8.7. I Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti ed i Partecipanti Esteri hanno diritto di ottenere un rendiconto finanziario annuale inerente tutte le attività poste in essere dalla fondazione.	
	8.8. Esclusione e recesso dei Partecipanti: il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:	

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento o altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti esteri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.9. I Fondatori (ovvero gli eredi di essi, come indicato al precedente art.8.2) non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 9) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei fondatori;

- il Consiglio di Amministrazione;

- (eventualmente) i Comitati;

- l'Organo di controllo;

- il Presidente della Fondazione;

- (eventualmente) il Presidente Onorario.

ARTICOLO 10) ASSEMBLEA DEI FONDATORI

Il Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, convoca l'assemblea dei fondatori, cui hanno diritto di partecipare i Fondatori (ovvero i loro eredi ai sensi dell'art. 8.2), per l'illustrazione dell'attività intercorsa nell'ultimo anno e per raccogliere informazioni e suggerimenti per la prosecuzione e la programmazione delle attività della Fondazione.

La convocazione, sottoscritta dal Presidente, è effettuata mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo che garantisca la prova del ricevimento, spedito almeno 10 (dieci) giorni prima, contenente il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

All'assemblea compete, altresì:

a) deliberare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, sulle eventuali modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'ente, quale requisito per l'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di amministrazione;

b) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;

c) esprimere il proprio parere sulla nomina dell'eventuale

Presidente onorario;

d) nominare l'organo di controllo e stabilirne l'eventuale compenso;

e) deliberare, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri, in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, quale requisito per l'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di amministrazione.

Per la costituzione dell'assemblea e per le sue deliberazioni si applicano i quorum previsti dall'articolo 21, comma 1, del codice civile, salvo quanto sopra indicato alle lettere a) ed e).

ARTICOLO 11) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati e restano in carica a vita, salvo revoca e/o dimissioni.

La loro revoca può intervenire in qualsiasi momento ad insindacabile ed unanime giudizio dell'Assemblea dei Fondatori, i quali provvederanno alla sostituzione dei membri del Consiglio revocati o alla nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione (in caso di revoca dell'intero organo).

Il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Presidente, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, tenen-

do conto delle indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori e dei
Comitati, e verifica i risultati complessivi della gestione
della medesima.

In particolare, il Consiglio provvede:

- a stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto e tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori e dei Comitati;
- ad approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- ad approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- a deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati o contributi;
- a delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- a nominare ove opportuno il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- a nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- a deliberare eventuali modifiche statutarie;
- a deliberare la trasformazione, fusione e scissione dell'ente;
- a deliberare sulla devoluzione del patrimonio in qualsiasi caso di estinzione;
- a svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;
- ad istituire i comitati in relazione a determinati progetti

	e/o aree tematiche di interesse della Fondazione;	
	- a determinare eventuali rimborsi spese in favore dei Consi-	
	glieri o di alcuni di essi.	
	Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche	
	statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'ente	
	sono validamente adottate unicamente se approvate anche	
	dall'Assemblea dei Fondatori con la maggioranza di due terzi	
	degli aventi diritto.	
	Le deliberazioni inerenti la devoluzione del patrimonio sono	
	validamente adottate unicamente se approvate anche dall'Assem-	
	blea dei Fondatori con la maggioranza di tre quarti degli a-	
	venti diritto.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di	
	propria iniziativa e su richiesta della maggioranza dei suoi	
	membri con avvisi inviati ai suoi membri con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, inoltrati alme-	
	no 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
	in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire	
	3 (tre) giorni prima della data fissata.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno	
	della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indi-	
	care anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può	
	stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima	
	convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.	
	Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della	

	maggioranza dei membri in carica.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi <i>quorum</i>	
	stabiliti dal presente statuto o da diverse norme di legge. In	
	caso di parità, prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata o in	
	mancaanza da persona designata dalla maggioranza dei membri del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firma-	
	to da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.	
	ARTICOLO 12) COMITATI	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato per ogni	
	progettazione e attuazione di progetti e/o di aree tematiche	
	di interesse della Fondazione.	
	Sono membri di ciascun Comitato:	
	- 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione, desi-	
	gnato dal medesimo;	
	- tutti i Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Parteci-	
	panti esteri, che si siano impegnati a contribuire ai singoli	
	progetti.	
	Alla prima riunione del Comitato i membri dello stesso eleggo-	
	no un Rappresentante a scelta fra i Partecipanti Istituziona-	
	li, Partecipanti e Partecipanti esteri.	
	Il Rappresentane di ciascun Comitato ha diritto di partecipare	

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto la discussione e l'approvazione del relativo progetto e del bilancio sia di previsione che consuntivo, senza diritto di voto.

I Comitati si sciolgono automaticamente e senza necessità di formalità alcuna, al momento del raggiungimento del loro obiettivo.

ARTICOLO 13) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei fondatori tra i membri del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Consiglio stesso o, in mancanza, tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale potendo conferire apposito mandato ad avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può conferire procure e deleghe operative al Di-

rettore generale, se nominato, nell'ambito dei compiti a quest'ultimo affidati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

ARTICOLO 14) PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio di Amministrazione può, previo parere favorevole dell'Assemblea dei fondatori espresso con la maggioranza di 2/3 dei suoi membri, nominare un Presidente Onorario, individuandolo fra le personalità che nel corso della loro esistenza si sono prodigati in ogni modo e con ogni mezzo per la riabilitazione, prevenzione, cura, integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale dei portatori di disabilità neuro-motorie, psicomotorie o psichiche.

Il Presidente Onorario resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione (in aggiunta ai membri ordinari) ed ha diritto di voto.

Ad egli spetta la rappresentanza della Fondazione in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

ARTICOLO 15) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1. L'Organo di Controllo è composto da 1 (un) componente nominato dall'Assemblea dei fondatori tra i soggetti iscritti

nel registro dei revisori legali. Il Presidente della Fondazione, almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del mandato, invita l'Assemblea dei Fondatori a provvedere alla designazione e alla nomina del nuovo Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade al momento dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla carica. Il componente l'Organo di Controllo in scadenza può essere confermato. A mandato scaduto, l'Organo di Controllo è prorogato sino a che non sia intervenuta la nomina e l'accettazione del nuovo Organo di Controllo.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a mancare, prima della scadenza dalla carica, il componente dell'Organo di Controllo, alla sostituzione provvede l'Assemblea dei fondatori, all'uopo convocata dal Presidente entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi della causa per cui il componente dell'Organo di Controllo è venuto a mancare.

15.2. L'Organo di Controllo:

(a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, sul corretto e puntuale perseguimento delle finalità dell'ente, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

(b) esercita il controllo contabile sulla Fondazione, salvo

che per ulteriori e inderogabili disposizioni di legge tale controllo non sia affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

(c) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 15.3, riferisce periodicamente sinteticamente al Consiglio di Amministrazione sull'esito delle verifiche e deposita presso la sede della Fondazione una relazione scritta di commento ai progetti di bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione degli stessi. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette all'Organo di Controllo i suddetti progetti corredati dalle relative relazioni, almeno 30 (trenta) giorni prima delle date fissate per la loro rispettiva approvazione;

(d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15.3. Nei casi previsti dalla legge la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'Assemblea dei fondatori con le medesime modalità previste per la nomina dell'organo di controllo.

Il revisore deposita presso la sede della Fondazione una relazione scritta sul progetto di bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata

per l'approvazione dello stesso. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla società di revisione il progetto di bilancio consuntivo, corredato dalla relativa relazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la sua approvazione.

ARTICOLO 16) RIUNIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ AUDIO/VIDEO CONFERENZA

Le riunioni degli organi collegiali si potranno tenere anche in modalità audio/video conferenza con i partecipanti dislocati in luoghi diversi, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia presente nel luogo di convocazione il soggetto verbalizzante (salvo che, trattandosi di assemblea da svolgersi esclusivamente in videoconferenza, il luogo di convocazione non sia indicato);

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

ARTICOLO 17) ESTINZIONE E SCIoglimento

Salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 117/2017, in caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole e vincolante dell'Assemblea dei fondatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo settore ed in mancanza quelle del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

FIRMATO: GIORGIO PEDRINI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.